
avvocato Giorgio Zeoli

Patrocinio innanzi alla CASSAZIONE ed altre Giurisdizioni Superiori - albo speciale degli avvocati cassazionisti

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO**

*Ricorso ex art. 414 cpc
e richiesta di notifica ex art. 151 cpc*

Nell'interesse di :

- **DI BENEDETTO ANTONIO**

(c.f. DBNNTN90E15H703N) nato il 15/05/1990 a Salerno (SA) e residente alla via Giuseppe Garibaldi n.3 - 84088 Siano (SA) , rappresentato e difeso dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 , 84129 Salerno in virtù di procura alle liti rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Pola 11 - 20124 Milano PEC: drlo@postacert.istruzione.it, rappresentata e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla via Freguglia 1 (Palazzo di giustizia), 20122 Milano; milano@mailcert.avvocaturastato.it; **Ambito territoriale di Varese ufficio XXI** via Coppelli , 6 - 21100 Varese usp.va@istruzione.it, rapp.to e difeso dall'ufficio contenzioso



(avv. G.Citrigno) sito nella medesima sede , pec
uspva.contenzioso@postacert.istruzione.it

e nei confronti dell'

- **ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO di Mornago**
(cod.fisc. 81009290123) , in persona del Dirigente Scolastico , con
sede alla via Volta , 9 – 21020 Mornago (VA); pec:
vaic835008@pec.istruzione.it, rapp.to e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato , con sede presso l'ufficio contenzioso
(avv. G.Citrigno) sito nella medesima sede , pec
uspva.contenzioso@postacert.istruzione.it

nonché

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle
graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia,
AT di Varese , in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli
anni 2021 – 2024, i quali subirebbero un pregiudizio
dall'accoglimento del presente ricorso ;

*** **

**oggetto : RETTIFICA PUNTEGGIO – DECRETO DATATO
0008558/2022 del 31-08-2022 – ILLEGITTIMITA' –
RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO
PRESSO SCUOLA STATALE Montecuccoli di Guiglia (MO)
– domanda di aggiornamento ai fini della costituzione della
GRADUATORIA TERZA FASCIA PERSONALE ATA 2021
– 2024 AI SENSI DEL D.M. N. 50 DEL 3 MARZO 2021 -
DI BENEDETTO ANTONIO domanda di aggiornamento
presentata in data 10/04/2021
(m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.3689014.10-04-2021)**

- che in data 10/04/2021 il ricorrente ha presentato domanda di
aggiornamento nelle graduatoria ATA III fascia – triennio
2021/2024 per soli titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali per i
profili professionali dell'area A e B di assistente amministrativo
e collaboratore scolastico per la provincia di Varese ; doc. 01 -02
- che tenuto conto dei controlli già precedentemente effettuati
dall'Ist. Comprensivo Montecuccoli di Guiglia conclusi con
convalida del punteggio (doc.07,08,9,13) (titolo Voltaire
conseguito l'as 2012/13) e della sostituzione , in sede di
aggiornamento del suddetto titolo di accesso con altro titolo
(Passarelli/conseguito l'anno scolastico 2007/2008), il Dirigente
dell'Istituto Comprensivo Completo di Mornago decretava la
rettifica del punteggio al ribasso (10,20) accampando ragioni del
tutto illegittime quali la circostanza che l'inserimento di altro



titolo si riferisse ad un titolo avente identico percorso di studi , richiamando (inconferente) circolare Mi n. 95/2020(??) relativa agli **esami di stato** per il *corrente* anno scolastico 2022-2023(!) che avrebbe affermato che i candidati non possono accedere all'esame per la stessa tipologia di corso o indirizzo, deducendo (in maniera illegittima) che il titolo Voltaire non risulta essere valido e di conseguenza i servizi prestati nell'a.s. 2019/2020 presso l'istituto comprensivo "Montecucoli" di Guiglia (MO) nel profilo di collaboratore scolastico devono intendersi prestati in fatto e non in diritto; doc. 04

•che in data 7/09/2022 l'istante proponeva istanza in autotutela per ottenere l' annullamento/illegittimità del decreto , senza ottenere risposta; (doc. 14)

E' evidente il diritto del ricorrente all'attribuzione del "corretto" punteggio derivante da fonte normativa primaria di cui al DM n. 50/21 : *"Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.*

Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi"

Da quanto riportato nel DM è evidente che il titolo di accesso utilizzato dal ricorrente per il triennio precedente (Voltaire) è pienamente valido e non può essere oggetto di invalidazione.

Come risulta parimenti di evidenza che anche il servizio reso con tale titolo è valido sia ai fini giuridici che economici .

Scorrendo , infatti, il medesimo DM i motivi di invalidazione del servizio sono soltanto quelli attinenti esclusivamente all'assenza del titolo o a mendacio (.. si legge nel regolamento del bando: *"Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito*



provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura) doc. 05

E' parimenti di tutta evidenza che il titolo (Passarelli nel caso di specie) in possesso del ricorrente, ma non dichiarato nel precedente triennio (2017 – 2021) può essere inserito.

Il regolamento del bando (DM 50-2022) afferma addirittura: “*Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole*”. (doc.05)

Non è il caso di specie, in cui il ricorrente per il triennio 2021-2024 ha espressamente richiesto la valutazione del solo titolo di accesso convenendo, in sede di domanda di inserimento/aggiornamento con trasferimento in altra provincia (Modena/Varese), a sostituzione del titolo di accesso con altro titolo (Passarelli/Voltaire).

Dunque è del tutto inconferente quanto affermato dal dirigente scolastico che dal nuovo inserimento (sostituzione) deriverebbe l'invalidità del primo titolo (quello del triennio 2017-2021) e il conseguente mancato riconoscimento del punteggio del servizio reso presso la scuola pubblica di Montecuccoli di Guiglia (MO).

L'invalidità del servizio è circoscritta sostanzialmente a due motivi: l'assenza del titolo e il mendacio dei titoli di accesso.

Tra le altre, il titolo (Passarelli) è stato conseguito con il **vecchio** ordinamento ante riforma Gelmini e trattasi di **QUALIFICA TRIENNALE** di cui all'accordo in conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010

Mentre il titolo (Voltaire) è stato conseguito in vigore della riforma dei cicli di studi “Gelmini” e trattasi di **DIPLOMI DI QUALIFICA TRIENNALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO (ordinamento previgente)**

Si richiama a tal riguardo il *Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 doc. 06*

Vero è che dalla tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 (per passarelli) ed i diplomi di qualifica triennali degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento (per voltaire) si



legge in uno operatore della ristorazione mentre nell'altro operatore servizi di ristorazione, settore cucina o bar . doc. 14

Pertanto, pur a voler seguire il dirigente della scuola su questa perigliosa strada, quanto asserito non risponde a vero e non produce comunque la sanzione del mancato riconoscimento del servizio ai fini giuridici di cui all'art. 7.7. (*“Conseguentemente alle determinazioni di cui sopra, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio*)

Parimenti vero è di contro che non potranno essere dichiarati nuovamente titoli considerati non validi nel 2020, dato che le tabelle di valutazione dei titoli sono sempre uguali.

La norma prevede che : “ **Ad eccezione del titolo di accesso**, non è possibile modificare i titoli già inseriti nel 2020, in quanto detti titoli sono stati già valutati dagli uffici “

Il ricorrente nel caso di specie si è limitato a inserire un titolo di accesso (considerato valido dall'ufficio) già in suo possesso , ma precedentemente non dichiarato .

La condotta è pienamente lecita e non importa sanzioni di alcun genere.

La sostituzione del diploma principale in sede di aggiornamento è consentito dalla normativa in materia ;

La concorrenza tra titoli ha oggetto i cd titolo accessori;

Tra l'altro l'azione del dirigente va anche oltre i limiti di legge risultando un tipico caso di eccesso di potere .

Il sistema , infatti, ha in memoria i titoli già dichiarati e il punteggio attribuito dall'ufficio o conseguito a seguito di convalida dopo la verifica da parte della scuola del primo contratto, *risultando evidentemente vietato il controllo del controllo della convalida e la variazione del punteggio.*

Parimente infondato è il richiamo a circ. min. 92-2022 sia sul piano soggettivo che della portata temporale poiché essa disciplina lo svolgimento degli esami di stato per l'anno 2022 e il caso di specie
A) si riferisce al conseguimento di *diploma con qualifica triennale*
B) perché è evidente che la circolare è in vigore dal 2022 e non può avere effetto retroattivo .



Anche l'ulteriore argomentazione addotta dal DS, estrapolata a suo dire dal sito del Miur, che *“è possibile acquisire più di un diploma per un diverso indirizzo per accrescere il proprio bagaglio professionale”* produce confusione in chi legge perché è sempre vera, nel senso che ciò vale (a certe condizioni) per i titoli accessori per accrescere il punteggio, ma **non** per il titolo di accesso al bando perché ove si producono più titoli di accesso al concorso si valuta il più favorevole per ogni profilo e comunque si valuta un solo titolo . (cfr all. 5 bando agli atti)

Qui parliamo, come più volte sottolineato, soltanto di titoli di accesso (diploma di qualifica), non di titoli accessori che comunque soffrono di limitazione nella valutazione. [Infatti: “I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.”]

Pertanto , per quanto argomentato non rilevano motivi ostativi al computo del servizio reso presso la scuola statale “Montecuccoli” di Guglia (MO) già oggetto di convalida da parte dell'ufficio competente incluso il titolo di accesso.

Sul punto si produce univoca giurisprudenza del Tribunale di Modena sezione lavoro in cui si afferma che : *“Non vi sono elementi per affermare che la ricorrente abbia rilasciato dichiarazioni mendaci in ordine alla frequentazione del corso presso l'Istituto paritario, pertanto va accolta la domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del triennio 2017/2020. Deve, inoltre, riconoscersi come prestato di diritto il servizio reso in forza del contratto a tempo determinato del 20.09.2019 (dal 20.09.2019 al 18.02.2020: cfr. doc. 2 ricorrente), con attribuzione del relativo punteggio.(cfr. sent. 134/2022 TRib. Di Modena V.Conte) doc. 28*

Il ricorrente soddisfa tutte le condizioni previste dal bando DM 50/21 per l'attribuzione del punteggio di punti 15,20 per il servizio prestato presso scuola statale nell'a.s. 2019/2020.

E' evidente che la svalutazione del punteggio (da 15,20 a 10,20) determina la pretermissione dalle graduatorie del ricorrente e la caduta delle possibilità di ottenere un incarico anche a termine, breve o saltuario e svolgere la propria attività lavorativa, privandolo della giusta retribuzione di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c..

La necessità di provvedere nel merito con la rimozione dell'ingiusto decreto, è evidente e rileva dal fatto che il ricorrente con l'ingiusto



decr.di rideterminazione del punteggio è scivolata **dal posto 55 al posto 343**, con l'errato punteggio di 10,20 (v.doc 11).

Il ricorrente si è tempestivamente attivato per impugnare il provvedimento; senza ottenere risposta .

La rettifica del punteggio equivale a depennamento dalla graduatoria in quanto ostacola l'inserimento/reinserimento al lavoro, anche in forma breve o saltuaria , del ricorrente.

La giurisprudenza in materia costantemente afferma che :

*“il comportamento illegittimo della p.a. in tal casi determina un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità **perduta di conseguire l'utilità attesa ovvero il lavoro** “
(cfr ORD. rg 1060/2021 pubbl. il 10/01/2022 Tribunale di BUSTO ARSIZIO - Oliveri / MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA)*

Ciò posto si deve ritenere come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile **l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente**, , che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale con l'impossibilità di tempestivamente reinserirsi nel ciclo di lavoro; anche sotto il profilo del punteggio perso per la forzosa inattività ; oltre a danno derivante dalla mancata valutazione in punto di diritto del punteggio per le prestazioni rese nel triennio precedente nella scuola statale di Montecuccoli di Guiglia (MO).

p.q.m.

conclude

per quanto sopra, voglia l'On .Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione, accogliere la domanda proposta dal sig. Di Benedetto Antonio

e per l'effetto

IN PRINCIPALE E NEL MERITO :

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o disapplicazione della nota di cui a prot. come da segnatura 00008558/2022 del 31-08-2022 nella parte in cui si afferma che *"non risulta*



valido [per motivi di cui al decreto] il titolo Voltaire e di conseguenza i servizi prestati nell'a.s. 2019/2020 presso l'istituto Montecuccoli di Guiglia (MO)", con conseguente riconoscimento del servizio per i motivi di cui al ricorso, del diritto del ricorrente al riconoscimento in fatto e in diritto del servizio prestato presso la scuola statale pocanzi citata e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto al reinserimento in graduatoria del ricorrente per complessivi punti 15,20 tra titoli e servizi [8,90 titolo di accesso + 1,30 titoli vari (epass e eccl) + 5 servizio presso scuola statale di Montecuccolo), con ogni conseguenza di legge;

- con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.

Nel merito , sin d'ora si rassegnano le seguenti conclusioni :

IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione dal pagamento unificato.

Si producono: .i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Busto Arsizio , in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori



scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Lombardia mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
 - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>
- Con osservanza ,

Salerno – Busto Arsizio, lì 9/12/2022

Avv. Giorgio Zeoli

